

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione Unite 08/06/1998 n. 5612  
legge 109/94 Articoli 3 - Codici 3.3

Il capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche approvato col D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e modificato dalla L. 10 dicembre 1981 n. 741 ha valore normativo vincolante soltanto per gli appalti stipulati dallo Stato e non riguarda pertanto gli appalti stipulati dagli Enti pubblici diversi dallo Stato, ai quali è applicabile soltanto per espressa e specifica disposizione di legge, ovvero nel caso in cui le parti lo abbiano richiamato per regolare il singolo rapporto contrattuale. (Nella specie, la Corte suprema ha confermato la sentenza di merito che, non ravvisando la sussistenza di alcuna espressa disposizione normativa in proposito, ha ritenuto inapplicabili ad un appalto stipulato dall'Ente autonomo Acquedotto pugliese le disposizioni del capitolato generale per le opere pubbliche, ritenendo perciò valide le clausole contrattuali previste in materia di composizione del collegio arbitrale, ancorché in contrasto con le disposizioni del citato capitolato generale).